



COMUNE DI GROSIO

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 del registro delle Delibere

Oggetto: ALIQUOTE IMU - TASI ANNO 2017. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemiladiciassette** addì **trentuno** del mese di **Marzo** alle ore **21:00** nella Sala Consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente;

All'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Giustificato
PRUNERI ANTONIO	X		
BAITIERI ROBERTO	X		
SASELLA GIOVANNI	X		
PINI GIAN ANTONIO		X	Giustificato
IEMOLI ANGELA		X	Giustificato
SALA GIORGIO	X		
CIMETTI PIETRO	X		
FRANZINI DAVIDE	X		
SCIARESA EMANUELA ANDREINA	X		
LAZZARI ELENA		X	Giustificato
CURTI GIOVANNI		X	Giustificato
GHILOTTI GABRIELLA		X	Giustificato
RASTELLI MAURIZIO	X		
Numero Totale	8	5	

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa STEFANIA BESSEGHINI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Ing. ANTONIO PRUNERI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Si dà atto che durante la trattazione del punto 2 all'ordine del giorno è entrato il Consigliere Comunale sig. Curti Giovanni, assente al momento dell'appello.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 comma 639 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), modificato dall'articolo 1, comma 14 della legge 208/2015, ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/01, A/08, A/09, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., istitutivo dell'IMU sperimentale, prevede:
 - al comma 6 "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali";
 - al comma 7 "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali";
 - al comma 10 la disciplina delle detrazioni dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e le sue pertinenze;
 - al comma 2 "L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10";
- l'articolo 1, comma 380, lettera f) della legge 24 dicembre 2012 n. 228 prevede la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

- il Comune di Grosio è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pertanto i terreni agricoli insistenti sul proprio territorio sono esenti IMU poiché considerati ricadenti in aree montane o di collina ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, insistenti sul territorio del Comune di Grosio, sono esenti da IMU ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n.147;
- l'art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 prevede:
 - al comma 669 “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria”;
 - al comma 671 “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”;
 - al comma 675 “La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;
 - al comma 676 “L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”;
 - al comma 677 “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;
 - al comma 681 “Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella

misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015”;

- l'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato significative modifiche nell'ambito dei tributi locali IMU e TASI, sintetizzate come segue:

- al comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che:

- il contratto di comodato sia stato registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e risieda e dimori nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposita dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 (IMU) da presentare al Comune;

- al comma 13, ha disposto l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli siti nei comuni qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni l'esenzione opera per il solo fatto di essere ricompresi nell'ambito dei comuni individuati nella suddetta circolare a prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori;

- al comma 53, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell'IMU per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431;

- al comma 14, modificando i commi 639, 669, 678, 681 e 688 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, ha disposto l'esenzione dalla TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e l'esenzione per i terreni agricoli;

- al comma 26, ha sospeso l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali che dispongono aumenti dei tributi locali (comprese pertanto l'IMU e la TASI) rispetto ai livelli stabiliti per l'anno 2015;

- al comma 28 ha previsto che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dello stesso articolo, i comuni possano mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

- La legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 2017), all'articolo 1, comma 42,

- alla lettera a) ha disposto, anche per l'anno 2017, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali che dispongono aumenti dei tributi locali (compresa pertanto la TASI) rispetto ai livelli stabiliti per

l'anno 2015,

- alla lettera b) ha previsto, inserendo un periodo all'art. 1, comma 28 della legge 208/2015, che anche per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato, ai sensi del periodo precedente (limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015) possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016;
- l'Amministrazione Comunale negli anni 2014, 2015 e 2016 ha applicato la maggiorazione dello 0,8 per mille oltre l'aliquota massima del 10,6 per mille per gli immobili iscritti in catasto nel gruppo catastale D, categoria D/01 e D/05 e ha azzerato l'aliquota di base;

VISTO l'art.1 - comma 156 - della L. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007), il quale modificando l'art.6 del D.lgs. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs.267/2000, individua nel Consiglio Comunale l'organo competente a determinare le aliquote in materia di I.C.I., norma ora applicabile in materia di IMU;

VISTO l'art. 1 della legge 147/2013 il quale prevede che "683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,omissis le aliquote della TASI, in conformità' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

VISTI i regolamenti per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) approvati, rispettivamente, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 32 e 30 del 26 giugno 2014;

CONSIDERATO che, per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI un importo stimato pari ad € 93.000,00 e dal gettito IMU un importo stimato in € 1.300.000,00;

PRESO ATTO che il gettito derivante dall'applicazione della TASI è rivolto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili individuati, ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento TASI, nell'Allegato A alla presente deliberazione;

ATTESO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto applicando le seguenti aliquote:

- IMU:

§ per l'abitazione principale degli immobili classificati nelle categorie catastale A/01, A/08 e A/09 e per le relative pertinenze: aliquota dello 0,4 per cento. Si precisa che le pertinenze, anche degli immobili esenti, potranno essere portate in detrazione nel limite massimo di un'unità pertinenziale per ognuna delle seguenti categorie: C/02, fino a un valore massimo di € 20.000,00, C/06, fino a un valore massimo di € 30.000,00 e C/07 fino a un valore massimo di € 10.000,00. Rientrano

nel limite massimo delle tre pertinenze anche quelle che risultano iscritte in catasto unitamente all'abitazione principale;

§ aliquota di base: 0,76 per cento;

§ per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D/01 e D/05, in applicazione dell'articolo 1, comma 380, lettera g) della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e della potestà regolamentare generale attribuita al comune dall'articolo 52 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, aliquota differenziata pari al 1,06 per cento;

§ per gli immobili classificati nella categoria catastale A/11 e per gli immobili ubicati all'esterno del Centro abitato, perimetrato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 12 aprile 2000, classificati nelle categorie catastali A/06 e C/02, aliquota dello 0,46 per cento;

§ per gli immobili ubicati all'interno del Centro abitato, perimetrato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 12 aprile 2000, costruiti in data anteriore al 01/01/1960 oggetto di interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia così come definiti dall'art. 3, 1° comma lettere c) e d) del D.Lgs 06 giugno 2001 n. 380, e per tutti gli immobili oggetto di intervento edilizio per i quali il titolo abilitativo, in corso di validità, imponga il rispetto di particolari prescrizioni, aliquota dello 0,46 per cento;

§ per le aree edificabili aliquota dello 0,5 per cento;

§ per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e relative pertinenze, detrazione negli importi previsti dall'articolo 13 comma 10 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i. ad eccezione dei soggetti con un ISEE pari o inferiore a € 10.000,00, per i quali si propone una detrazione d'imposta paria € 300,00 oltre alla maggiorazione per figli di età non superiore a 26 anni;

- TASI:

§ confermare, per gli immobili iscritti in catasto nel gruppo catastale D, categoria D/01 e D/05, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, l'aliquota 0,8 per mille (0,8 per mille di maggiorazione oltre l'aliquota massima del 10,6 per mille) applicata nel corso dell'anno 2015 e confermata per l'anno 2016;

§ azzerare l'aliquota di base e non prevedere alcuna maggiorazione per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 1 – comma 169 della L. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2018-2019 è stato differito al 31 marzo 2017 dall'art. 5 comma 11 del Decreto legge 244/2016 convertito con legge 27 febbraio 2017 n. 19;
- l'articolo 54 del D.lgs. 446 del 15.12.1997, come modificato dall'articolo 6 del D.lgs. 56 del 23.03.1998, prevede che i comuni, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, approvino le tariffe e i prezzi pubblici vigenti;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, Funzionario Responsabile IMU e TASI, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.gs n° 267/2000;

VISTO altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico/Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.gs n° 267/2000;

UDITI GLI INTERVENTI:

Sindaco – anche qui, dato che il comune di Grosio diciamo, problemi di bilancio non ne ha, abbiamo confermato, senza fare nessun aumento, anzi abbiamo fatto delle diminuzioni. Le diminuzioni, peraltro, riguardano, diciamo pochi settori, ma abbastanza significativi. Nel senso che la prima diminuzione che abbiamo fatto è sui terreni edificabili. Tutti i terreni edificabili passano dal 7,6 per mille al 5 per mille. Questo perché secondo noi a Grosio, i terreni non valgono più come una volta, soprattutto sono molto frazionati ed è effettivamente difficile edificare. C'è poi la questione dei volumi, che uno può vendere i volumi anche se ha un solo orto edificabile, non può edificare, ma potrebbe vendere il volume a qualcun altro. Però sono tutte cose derivate che hanno un valore, ma relativo, perché se poi non fabbrica nessuno, siamo piuttosto fermi e poi è giusto che i terreni si conservino perché ad un certo punto c'è il risparmio del suolo, non è che i terreni vanno sempre tutti edificati. In sostanza noi abbiamo deciso di diminuire l'aliquota sui terreni edificabili. Diminuisce circa del 30%, al minimo potevamo arrivare al 4,6, quest'anno abbiamo fatto il 5. Dal 7.6 si passa al 5 per mille. Questa è la prima diminuzione che abbiamo fatto. La seconda diminuzione è relativa a stalle e fienili di montagna identificati come C2; come C2 di montagna non in paese. C2 in paese sono dei magazzini ed è giusto che pagano; anzi non pagano se sono legati il primo magazzino che è legato alla prima casa non paga; se mai, uno se ha il secondo magazzino, paga il secondo. Invece il C2 di montagna, stalle e fienili li abbiamo diminuiti, non possiamo azzerarli, dal 7,6 al 4,6 per mille, diminuiti di circa il 40%. Poi l'ultima diminuzione, agevolazione che abbiamo fatto è su chi ristruttura casa con particolare, diciamo così, prescrizioni da parte del Comune. Qui è per le case di Grosio, non per quelle di montagna. Perché in montagna, secondo noi, uno che ristruttura è perché ha la disponibilità economica e non è che deve essere agevolato. Invece in paese, dato che uno, indipendentemente che sia la prima casa o no. In paese noi abbiamo fatto sì di diminuire l'aliquota, anche qui dal 7,6 al 4,6, per chi ristruttura con particolari prescrizioni. Sapete che ogni tanto prescriviamo le piede, o raspreda, rasopietra o particolari cose da attenersi in centro storico, ecc. a certe regole e quindi il privato viene a spendere di più, in compenso viene agevolato dall'IMU che portiamo dal 7,6 al 4,6, finché, appunto, è finita la ristrutturazione. Fin che vale questa regola, perché può andare avanti anche degli anni. Per il resto nulla, le aliquote rimangono uguali. La novità è che al 99%, finalmente anche Grosio vi mandano a casa direttamente l'F24 dell'IMU da pagare. Non si verificheranno più le code dal nostro tecnico Franzini ma mandiamo a casa. Per ora il sistema l'abbiamo dovuto mettere a posto bene, perché magari gli altri comuni hanno anticipato questo servizio, ma magari uscivano con delle cose non proprio precise. Noi abbiamo messo a posto bene il sistema, dovremmo uscire ed essere quasi precisi, salvo naturalmente le variazioni che quelle possono esserci perché uno può comperare, può acquisire degli immobili, può vendere nel corso dell'anno e quindi logicamente ci possono essere sempre delle correzioni dove si deve poi interloquire con l'ufficio tecnico. Però, in via generale, noi già da giugno usciremo con l'F24, spedito direttamente a casa.

con voti n.9 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari, espressi in forma palese, essendo n. 9 i presenti dei quali n. 9 votanti.

DELIBERA

1) **DI STABILIRE**, per l'anno 2017, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, le seguenti aliquote e termini di applicazione dei tributi IMU e TASI, ferme restando per quanto qui non contemplato le singole discipline legislative di riferimento:

- IMU:

§ per l'abitazione principale degli immobili classificati nelle categorie catastale A/01, A/08 e A/09 e per le relative pertinenze: aliquota dello 0,4 per cento. Si precisa che le pertinenze, anche degli immobili esenti, potranno essere portate in detrazione nel limite massimo di un'unità pertinenziale per ognuna delle seguenti categorie: C/02, fino a un valore massimo di € 20.000,00, C/06, fino a un valore massimo di € 30.000,00 e C/07 fino a un valore massimo di € 10.000,00. Rientrano nel limite massimo delle tre pertinenze anche quelle che risultano iscritte in catasto unitamente all'abitazione principale;

§ aliquota di base: 0,76 per cento;

§ per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/01 e D/05, in applicazione dell'articolo 1, comma 380, lettera g) della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e della potestà regolamentare generale attribuita al comune dall'articolo 52 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, aliquota differenziata pari al 1,06 per cento;

§ per gli immobili classificati nella categoria catastale A/11 e per gli immobili ubicati all'esterno del Centro abitato, perimetrato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 12 aprile 2000, classificati nelle categorie catastali A/06 e C/02, aliquota dello 0,46 per cento;

§ per gli immobili ubicati all'interno del Centro abitato, perimetrato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 12 aprile 2000, costruiti in data anteriore al 01/01/1960 oggetto di interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia così come definiti dall'art. 3, 1° comma lettere c) e d) del D.Lgs 06 giugno 2001 n. 380, e per tutti gli immobili oggetto di intervento edilizio per i quali il titolo abilitativo, in corso di validità, imponga il rispetto di particolari prescrizioni, aliquota dello 0,46 per cento;

§ per le aree edificabili aliquota dello 0,5 per cento;

§ per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e relative pertinenze, detrazione negli importi previsti dall'articolo 13 comma 10 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i. ad eccezione dei soggetti con un ISEE pari o inferiore a € 10.000,00, per i quali si propone una detrazione d'imposta pari a € 300,00 oltre alla maggiorazione per figli di età non superiore a 26 anni;

- TASI:

§ confermare, per gli immobili iscritti in catasto nel gruppo catastale D, categoria D/01 e D/05, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, l'aliquota 0,8 per mille (0,8 per mille di maggiorazione oltre l'aliquota massima del 10,6 per mille) applicata nel corso dell'anno 2015 e confermata per l'anno 2016;

§ azzerare l'aliquota di base e non prevedere alcuna maggiorazione per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili;

2) **DI DARE ATTO** che le aliquote Tasi sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, riportati all'articolo 6 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), i cui costi, sostenuti nell'anno 2016 e che si stima siano da sostenere anche per l'anno 2017, sono elencati nell'Allegato A alla presente deliberazione;

3) **DI DARE ALTRESI' ATTO CHE:**

- il pagamento dell'IMU e della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;
- per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative;
- ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU;
- la presente deliberazione produce i suoi effetti, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1 gennaio 2017;

INDI

con voti n.9 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari, espressi in forma palese, essendo n. 9 i presenti dei quali n. 9 votanti.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni stante l'urgenza di approvare gli atti relativi al bilancio di previsione per l'esercizio 2017/2018/2019, esercizio 2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Ing. ANTONIO PRUNERI

Il Segretario Comunale
Dott.ssa STEFANIA BESSEGHINI

Certificato di Esecutività

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa STEFANIA BESSEGHINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.